

**CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'INDUSTRIA ITALIANA**

S T A T U T O

**(con le disposizioni di attuazione e transitorie
e con norme regolamentari)**

APRILE 1970

Approvato dall'Assemblea Costitutiva del 12 settembre 1944.

Modificato dalle Assemblee dei Delegati del 10 e 11 dicembre 1945, del 7 e 8 maggio 1946, del 4 dicembre 1946, del 3 dicembre 1947, dell'11 luglio 1950, dell'8 febbraio 1955, del 18 febbraio 1959 e del 9 marzo 1966.

Approvato nel nuovo testo, con le disposizioni di attuazione e transitorie e con norme regolamentari, dall'Assemblea dei delegati del 15 - 16 aprile 1970.

TITOLO I.

DELLA DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1

COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - E' costituita, con sede in Roma, la Confederazione generale dell'industria italiana.

Art. 2

DELEGAZIONI E UFFICI STACCATI - Con deliberazione della Giunta la Confederazione può istituire, in Italia ed all'estero, delegazioni o uffici staccati.

L'organizzazione ed i compiti di essi sono stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 3

SCOPI - La Confederazione ha per scopi:

a) di promuovere, nella società e presso gli imprenditori industriali, coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;

b) di rappresentare, nei limiti del presente statuto, il settore industriale nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società;

c) di concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali del Paese - e con similari istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale - spirito e forme di collaborazione, che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo, fatti salvi la autonomia e gli interessi dei singoli componenti;

d) di svolgere le seguenti funzioni:

- 1) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse nazionale o internazionale;
- 2) tutelare le attività delle imprese industriali sul piano economico e sindacale, anche stipulando accordi di carattere generale interessanti l'industria, nonché, su espressa delega, contratti collettivi di lavoro riguardanti una o più categorie;
- 3) assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli imprenditori e di intensificare la collaborazione costruttiva tra le Associazioni aderenti;
- 4) provvedere all'informazione ed alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e speciali dell'imprenditorialità e delle industrie.

Per raggiungere le finalità di cui sopra, la Confederazione può dar vita, partecipare o contribuire, a fondazioni o a istituzioni specializzate. Può altresì istituire collegi di conciliazione e di arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse fra Associazioni aderenti.

TITOLO II.

DELLE ASSOCIATE E DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art. 4

ASSOCIAZIONI - La Confederazione è formata dalle Associazioni industriali legalmente costituite fra imprese o gruppi di imprese, che aderiscono ad essa a sensi del presente statuto.

Le Associazioni sono territoriali o di categoria.

Sono ammesse alla Confederazione le Associazioni i cui scopi non siano in contrasto con quelli della Confederazione stessa e i cui statuti prevedano sistemi elettivi tali da dare adeguata rappresentanza alle industrie dei vari tipi e dimensioni ed assicurino una ragionevole rotazione nelle cariche direttive.

Mediante deliberazione dell'Assemblea, l'ammissione può essere altresì subordinata, con modalità approvate dall'Assemblea stessa su proposta della Giunta, a ciò che le Associazioni facciano osservare il doppio inquadramento delle imprese associate, tanto nelle Associazioni territoriali, quanto in quelle di categoria.

L'appartenenza anche alle Associazioni territoriali non è richiesta per le imprese le cui caratteristiche, ad avviso della Giunta, escludano l'opportunità del doppio inquadramento.

Art. 5

AMMISSIONE - L'Associazione che chiede di far parte della Confederazione deve corredare la domanda con copia del proprio statuto ed eventuale regolamento, con

l'elenco delle imprese aderenti e del relativo numero di dipendenti e con gli altri elementi richiesti dal regolamento confederale.

Con le modalità previste dallo stesso regolamento, l'Associazione aderente notifica via via alla Confederazione le variazioni degli atti ed elementi di cui al comma precedente.

Sulla domanda di ammissione e sull'assegnazione delle Associazioni di categoria al relativo Raggruppamento, delibera il Consiglio direttivo.

Contro la deliberazione del Consiglio direttivo le Associazioni interessate possono ricorrere alla Giunta. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 6

OBBLIGHI DEGLI ADERENTI - DURATA - L'adesione alla Confederazione comporta l'obbligo dell'Associazione aderente di osservare il presente statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organi confederali.

Le Associazioni di categoria e territoriali sono tenute a consultarsi e a prestarsi mutua collaborazione nell'esame, nello studio e nella trattazione dei problemi di comune interesse, in collegamento, a loro volta, con la Confederazione.

La Confederazione stabilisce, tanto in linea generale quanto in casi specifici, le direttive per il coordinamento dell'attività delle Associazioni aderenti. Essa interviene quando si tratti di problemi che interessano più Associazioni, o che involgono questioni di rilevanza generale. Quando si tratti di rapporti fra Associazioni territoriali, l'intervento può avvenire anche attraverso le Federazioni regionali.

L'adesione ha la durata di due anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio se non viene disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 40.

Il primo biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione.

Art. 7

CONTRIBUTI - L'Associazione aderente è tenuta a corrispondere alla Confederazione una quota di ammissione «una tantum» nonchè contributi annui, nella misura e secondo le modalità stabilite, su proposta della Giunta, dall'Assemblea ordinaria.

Per le Associazioni che aderiscono durante l'anno, l'obbligo del contributo decorre dall'inizio del trimestre solare in corso al momento dell'ammissione.

Ove per qualsiasi motivo l'Assemblea non potesse stabilire tempestivamente il contributo, resta ferma, fino alla nuova determinazione, ma salvo conguaglio, la misura del contributo dell'anno precedente.

Relativamente ai contributi differenziati per classe o categoria di industria, la posizione contributiva dell'Associazione aderente è stabilita dal Consiglio direttivo, contro la decisione del quale è dato, nei trenta giorni, ricorso alla Giunta. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le Associazioni che non sono in regola con i pagamenti dei contributi non possono partecipare né all'Assemblea, né alla nomina dei membri della Giunta secondo l'art. 16.

Art. 8

CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATA - La qualità di associata cessa:

a) per lo scioglimento dell'Associazione aderente, con effetto, quanto al pagamento del contributo, dalla fine dell'anno solare in corso alla data dello scioglimento;

b) per disdetta da parte dell'Associazione aderente, secondo l'art. 6, IV comma;

c) per recesso, secondo l'art. 40;

d) per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo, nel caso che vengano meno nell'Associazione aderente i requisiti per l'ammissione alla Confederazione, ovvero nel caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto. La deliberazione del Consiglio direttivo deve essere adottata col voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti; ed in ogni caso è dato, nei trenta giorni, ricorso ai Proviviri. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Agli effetti del contributo, l'esclusione ha vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.

TITOLO III.

DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 9

ELENCAZIONE - Sono organi della Confederazione:

a) l'Assemblea;

b) la Giunta;

c) il Consiglio direttivo;

d) il Presidente;

e) i Vice Presidenti e i Consiglieri incaricati;

f) i Proviviri;

g) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10

ASSEMBLEA - L'Assemblea è costituita dai delegati delle Associazioni aderenti.

Ogni Associazione designa per ciascuna Assemblea i propri delegati, scelti fra i propri soci, i quali dispongono congiuntamente di un determinato numero di voti in ragione del contributo annuo di cui all'art. 7, secondo la seguente tabella. Per la parte del contributo compresa:

fino a	lire	50.000	1 voto	
da	lire	50.001 a lire	250.000	1 voto per ogni 50.000 lire o frazione superiore a 25.000 lire;
da	lire	250.001 a lire	1.500.000	1 voto ogni 250.000 lire o frazione superiore a 125.000 lire;
da	lire	1.500.001 a lire	5.000.000	1 voto ogni 500.000 lire o frazione superiore a 250.000 lire;
oltre	lire	5.000.000		1 voto ogni 1.250.000 lire o frazione superiore a 625.000 lire.

I delegati non possono essere più di due per il primo scaglione, di quattro per il secondo, di sei per il terzo, di otto per i successivi.

La ripartizione dei voti fra i rappresentanti di ciascuna Associazione è stabilita di volta in volta dall'Associazione stessa, la quale può anche stabilire che di tutti i voti disponga uno solo dei suoi delegati.

La nomina dei delegati deve essere comunicata per iscritto. Più Associazioni possono delegare le stesse per-

sone; peraltro ad una stessa persona non possono essere date più di tre deleghe.

All'Assemblea partecipano anche il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio direttivo e della Giunta, nonchè i Revisori dei conti; essi tutti non hanno diritto di voto, salvo che ad essi competa quali delegati delle Associazioni. All'Assemblea sono invitati ad assistere anche i componenti degli altri collegi previsti dal presente statuto.

Nei casi in cui avvenissero variazioni a carattere generale nell'entità dei contributi, la Giunta provvederà a modificare la tabella di cui al II comma, in modo che rimangano invariati i relativi rapporti.

Art. 11

ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta all'anno, in una data dal 1° marzo al 31 maggio; in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno la Giunta, o ne facciano richiesta tante Associazioni che dispongano complessivamente di almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutte le associate.

I voti spettanti nelle Assemblee che abbiano luogo entro il mese di maggio sono calcolati in base ai contributi pagati durante l'anno precedente.

Per le Assemblee che abbiano luogo successivamente, i voti sono calcolati in base ai contributi pagati per il trimestre od i trimestri precedenti l'Assemblea, ragguagliati ad anno. La stessa regola vale per i voti delle Associazioni che aderiscano durante l'anno.

Art. 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è convocata dalla Giunta mediante raccomandata spedita alle associate almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare.

In caso di urgenza l'Assemblea, purchè non indetta per l'elezione del Presidente o per quanto all'art. 15, lettera b), può essere convocata mediante telegramma spedito almeno cinque giorni prima, contenente le predette indicazioni.

Art. 13

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutte le associate.

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano di almeno un terzo dei voti spettanti a tutte le associate.

Qualora l'Assemblea andasse deserta, e si tratti di Assemblea ordinaria, si deve indire una nuova convocazione. In tal caso, il preavviso di cui all'art. 12, I comma, è ridotto a dieci giorni e l'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei voti spettanti ai delegati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea; ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si pro-

cede mediante scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea decida, all'unanimità, di procedere diversamente.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto e allo scioglimento della Confederazione si applicano i successivi articoli 40 e 41.

Art. 14

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE - L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Confederazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal più anziano di età dei Vice Presidenti di cui all'art. 24, II comma.

All'inizio della riunione, il Presidente chiama uno dei delegati o un notaio a fungere da segretario e designa due delegati quali scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 15

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA - Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la determinazione delle direttive di massima dell'azione confederale;
- b) l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo e relative deliberazioni;
- c) la determinazione delle quote di ammissione e dei contributi di cui all'art. 7;
- d) l'elezione del Presidente della Confederazione, secondo l'art. 23, e quella dei Probiviri, dei Revisori dei conti e dei liquidatori secondo le norme che rispettivamente li riguardano.
- e) lo scioglimento della Confederazione e le modificazioni dello statuto.

Art. 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è convocata dalla Giunta mediante raccomandata spedita alle associate almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare.

In caso di urgenza l'Assemblea, purchè non indetta per l'elezione del Presidente o per quanto all'art. 15, lettera b), può essere convocata mediante telegramma spedito almeno cinque giorni prima, contenente le predette indicazioni.

Art. 13

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutte le associate.

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano di almeno un terzo dei voti spettanti a tutte le associate.

Qualora l'Assemblea andasse deserta, e si tratti di Assemblea ordinaria, si deve indire una nuova convocazione. In tal caso, il preavviso di cui all'art. 12, I comma, è ridotto a dieci giorni e l'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei voti spettanti ai delegati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea; ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si pro-

d) i rappresentanti della piccola industria, in numero di dieci, nominati dal Consiglio centrale per la piccola industria secondo l'art. 29;

e) quattro membri, nominati dal Comitato centrale dei giovani imprenditori dell'industria di cui all'art. 32.

Ai fini delle precedenti lettere a) e b) il numero dei dipendenti è accertato a cura del Vice Presidente preposto ai rapporti interni, e risulta dividendo l'ammontare dei contributi corrisposti dalle singole Associazioni nell'anno precedente a quello dell'elezione della Giunta, per la quota media pro capite risultante dal complesso dei contributi corrisposti dalle Associazioni territoriali e, rispettivamente, per quella risultante dal complesso dei contributi corrisposti dalle Associazioni di categoria.

Art. 17

DURATA DELLA GIUNTA - La Giunta scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari.

Ai fini della sua ricostituzione, il Presidente della Confederazione provoca o sollecita le nomine di cui all'articolo precedente, che di regola debbono avvenire entro il mese di febbraio anteriore alla scadenza. Eventuali ritardi o mancanze di nomina non impediscono l'entrata in carica della nuova Giunta, nelle persone di coloro che già sono nominati all'atto dell'Assemblea.

Non sono immediatamente rieleggibili nella Giunta da parte delle istanze di cui all'art. 16, lettere a), b), d), e), le persone che, per effetto di designazione da parte di una o più delle istanze stesse, siano state nominate nella Giunta tre volte consecutivamente.

Ove nel corso del biennio di cui al I comma venga a mancare un membro di cui all'art. 16, lettere a), b), d), e),

egli è sostituito dall'istanza competente. Venendo a mancare un membro di cui all'art. 16, lettera c), egli è sostituito dal primo dei non eletti, con prevalenza, in caso di parità, del più anziano per età. In ogni caso, i membri subentrati secondo il presente comma restano in carica sino alla scadenza della Giunta.

Art. 18

RIUNIONI DELLA GIUNTA - La Giunta si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi, e in via straordinaria quando lo dispongano il Presidente o il Consiglio direttivo, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

La Giunta è convocata dal Presidente con lettera spedita almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza potrà essere convocata con telegramma spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

I membri della Giunta che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Art. 19

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA - Le adunanze della Giunta sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal più anziano di età dei Vice Presidenti di cui all'art. 24, II comma.

Alle riunioni della Giunta assistono i Revisori dei conti.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due quinti dei membri in carica; e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto

degli astenuti. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente; ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, a meno che la Giunta decida, all'unanimità, di procedere diversamente.

Le deliberazioni della Giunta constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dalla Giunta stessa anche fuori del proprio seno.

Art. 20

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA - La Giunta:

- a) specifica le direttive di massima dell'azione confederale;
- b) formula le direttive generali per il coordinamento delle attività delle Associazioni aderenti, secondo l'art. 6, nonchè per l'istituzione e lo svolgimento dei servizi della Confederazione;
- c) propone all'Assemblea il Presidente;
- d) nomina, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti di cui all'art. 24, II comma, nonchè i Consiglieri incaricati degli affari amministrativi, del Centro studi e dei problemi del Mezzogiorno;
- e) concorre nella nomina del Consiglio direttivo, secondo l'art. 21;
- f) nomina e revoca, su proposta del Consiglio direttivo, il Direttore generale;
- g) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'amministrazione ordinaria ed in caso di urgenza approva il bilancio preventivo, salvo ratifica da parte dell'Assemblea;
- h) convoca l'Assemblea a norma dell'art. 12 e le sottopone qualsiasi argomento rientrante negli scopi della

Confederazione che, pur compreso nelle attribuzioni della Giunta, meriti per la sua particolare importanza l'esame e le deliberazioni dell'Assemblea;

i) delibera i regolamenti della Confederazione e di esecuzione dello statuto;

l) esercita gli altri compiti attribuiti dal presente statuto;

m) promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita della Confederazione.

La Giunta può delegare al Consiglio direttivo le funzioni di cui alla lettera g), stabilendo i limiti della delega. Non può peraltro delegare l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 21

CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio direttivo è composto dei seguenti membri di diritto, che ne fanno parte sino a che dura la loro carica:

- il Presidente della Confederazione;
- i quattro Vice Presidenti di cui all'art. 24, II comma;
- i due Vice Presidenti di diritto, incaricati rispettivamente dei problemi della piccola industria e dei giovani imprenditori dell'industria;
- l'ex Presidente della Confederazione che per ultimo ha rivestito la carica;
- i tre Consiglieri incaricati rispettivamente degli affari amministrativi, del Centro studi e dei problemi del Mezzogiorno.

Ne fanno parte inoltre otto membri elettivi, nominati dalla Giunta, nell'ambito di una lista proposta dal Presidente in numero triplo di quello degli eligendi, sentita la

Commissione di designazione di cui all'art. 23, II comma. Almeno metà dei candidati proposti deve appartenere alla Giunta in carica; e almeno cinque debbono essere piccoli industriali. Ogni membro della Giunta vota per non più di sei candidati.

I membri elettivi e i tre Consiglieri incaricati scadono col Presidente in carica all'atto della loro nomina; e, in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri elettivi, si provvede a sostituirli mediante elezioni suppletive, osservato per quanto possibile il II comma.

Salvo quanto all'art. 24, ultimo comma, per i Vice Presidenti ivi previsti, nessuno può partecipare al Consiglio direttivo per più di sei anni consecutivi.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale e, per le materie di rispettiva competenza, i Direttori centrali.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno dodici membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede. Si applicano le disposizioni dell'art. 19, escluso il II comma.

Il Consiglio direttivo si riunisce di regola almeno una volta al mese. Esso è convocato dal Presidente, di propria iniziativa, o quando ne facciano richiesta almeno sei dei suoi componenti.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive; e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.

Art. 22

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio direttivo:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta stabilisce l'azione a breve termine della Confederazione e predispone i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) sempre in tale ambito, dirige l'attività della Confederazione;
- c) propone alla Giunta la nomina del Direttore generale;
- d) nomina e revoca i Direttori centrali preposti ai settori di attività di cui all'art. 25;
- e) nomina i rappresentanti della Confederazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
- f) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ai fini delle successive deliberazioni della Giunta, secondo l'art. 39;
- g) esercita, in caso di urgenza, i poteri della Giunta, alla quale deve però riferire nella prima adunanza di questa.

Art. 23

PRESIDENTE - Il Presidente della Confederazione è eletto dall'Assemblea su proposta della Giunta.

A tal fine, la Giunta nomina, a scrutinio segreto, una Commissione di designazione di tre membri, della quale non può far parte il Presidente in carica; e questa sottopone alla Giunta una o più indicazioni, sulle quali la Giunta decide a scrutinio segreto. Alla Giunta devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il 15 per cento dei voti in Assemblea.

Il Presidente dura in carica dall'Assemblea che lo ha nominato sino a quella ordinaria che si tiene nel primo anno pari successivo.

Può essere rieletto, ma non più di due volte, e la seconda rielezione non può aver luogo di seguito alla prima.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio direttivo; al coordinamento dell'attività della Confederazione; all'amministrazione ordinaria di questa; alla vigilanza sull'andamento dei settori, degli uffici e dei servizi confederali.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in costante contatto con i Vice Presidenti di cui all'art. 24, II comma, ai fini dell'elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.

Almeno una volta all'anno egli consulta, in apposita riunione, i Presidenti delle Associazioni territoriali e di categoria.

Fermo quanto sopra e quanto all'art. 25, il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati membri del Consiglio direttivo o della Giunta, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti di cui all'art. 24, II comma.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi.

Art. 24

VICE PRESIDENTI - Sono Vice Presidenti di diritto della Confederazione il Presidente del Consiglio centrale

per la piccola industria ed il Presidente del Comitato centrale dei giovani imprenditori dell'industria.

La Giunta nomina inoltre, su proposta del Presidente, quattro Vice Presidenti che svolgono i compiti di cui all'art. 25.

I Vice Presidenti di cui al I comma scadono col venir meno della loro carica.

I Vice Presidenti di cui al II comma scadono col Presidente in carica all'atto delle rispettive nomine; e, in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore. Essi non possono durare in carica, consecutivamente, per più di otto anni.

Art. 25

SETTORI DI ATTIVITA' - Ciascuno dei Vice Presidenti di cui all'art. 24, II comma, è preposto, su designazione del Presidente, ai settori fondamentali in cui si articola l'attività della Confederazione, cioè: rapporti esterni, rapporti interni, rapporti sindacali e rapporti economici.

Egli riferisce al Presidente, per l'opportuno coordinamento, circa i programmi e l'attività del settore; e nell'ambito di questo è assistito da una Commissione consultiva, composta:

a) dai Presidenti delle Commissioni regionali preposte al medesimo settore e da membri aggiunti nominati dalle Federazioni regionali con le modalità di cui all'art. 16, lettera a);

b) da rappresentanti delle Associazioni di categoria in numero complessivamente pari a quello dei componenti di cui alla precedente lettera a), nominati nel numero e con le modalità di cui all'art. 16, lettera b).

Egli è inoltre coadiuvato da un Comitato espresso dalla Commissione consultiva e da questa nominato su pro-

posta del Vice Presidente stesso nei modi previsti dal regolamento.

I membri della Commissione consultiva e del Comitato di cui sopra scadono con la scadenza della Giunta e sono rieleggibili.

Le sedute della Commissione e del Comitato sono presiedute dal Vice Presidente; ad esse possono partecipare eventuali esperti invitati da quest'ultimo.

Le norme di attuazione del II e del III comma sono stabilite dal regolamento.

Art. 26

CENTRO STUDI - Il Centro studi svolge, nel quadro degli obiettivi della Confederazione, un'attività scientifica autonoma e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico e tecnico. Tale attività è intesa a dare alla Confederazione una più approfondita e anticipata capacità di conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo a medio-lungo termine.

Il Centro studi presta altresì consulenza tecnica agli organi della Confederazione sui particolari argomenti ad esso sottoposti; inoltre, propone ed elabora le linee della attività culturale della Confederazione.

Al Centro studi è preposto un Consigliere incaricato, nominato dalla Giunta su proposta del Presidente.

Il Centro studi si avvale di un Comitato scientifico composto di persone di chiara competenza, nominate dal Consiglio direttivo su proposta del responsabile di cui al comma precedente. Il Comitato scientifico elabora e controlla le linee, il contenuto e la metodologia dei piani di ricerca.

La struttura, la composizione ed il funzionamento del Centro studi sono ulteriormente disciplinati dal regolamento.

Art. 27

DIRETTORE GENERALE - Il Direttore generale coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi confederali e provvede al buon andamento di essi.

Il Direttore generale coordina l'attività dei Direttori centrali, che da lui dipendono gerarchicamente.

Egli partecipa senza diritto di voto all'Assemblea, alle riunioni della Giunta e del Consiglio direttivo, e a quelle dei Comitati e Commissioni di cui agli articoli da 28 a 32.

Art. 28

COMITATO NAZIONALE PER LA PICCOLA INDUSTRIA - Spetta al Comitato nazionale per la piccola industria, in seno alla Confederazione, di esprimere i problemi della piccola industria. Esso è composto di un delegato per ciascuna Associazione territoriale, nominato a cura delle Associazioni stesse fra i titolari delle piccole aziende associate.

Il Comitato nazionale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio centrale per la piccola industria ed ha le seguenti funzioni:

a) nomina nel proprio seno, osservando per quanto possibile un criterio di equa rappresentanza regionale, il Consiglio centrale per la piccola industria;

b) determina le direttive di massima dell'azione del Consiglio centrale medesimo.

Il Comitato nazionale si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente del Consiglio centrale per la piccola industria o almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Comitato nazionale resta in carica due anni. Il funzionamento e l'attività di esso e del Consiglio centrale per la piccola industria sono disciplinati da un regolamento deliberato dal Comitato nazionale, ispirato alle direttive di cui all'art. 4, III comma, e soggetto all'approvazione della Giunta.

Art. 29

CONSIGLIO CENTRALE PER LA PICCOLA INDUSTRIA - Il Consiglio centrale per la piccola industria:

a) nomina fra i propri componenti un Presidente e due Vice Presidenti. Il Presidente è Vice Presidente di diritto della Confederazione, e membro del Consiglio direttivo e della Giunta, secondo le disposizioni del presente statuto. Alla rielezione del Presidente si applica il IV comma dell'art. 23;

b) nomina fra i propri componenti, osservando per quanto possibile un criterio di equa rappresentanza regionale, i dieci membri della Giunta di cui all'art. 16 lettera d);

c) esamina i problemi specificamente interessanti la piccola industria, secondo le direttive del Comitato nazionale; esprime il proprio punto di vista sulle questioni generali interessanti l'industria; delibera sulle proposte da sottoporre agli organi direttivi confederali;

d) propone al Consiglio direttivo i nominativi dei rappresentanti della piccola industria ai fini dell'art. 22 lettera e).

Esso è convocato dal proprio Presidente ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi, ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Consiglio scade con la scadenza del Comitato nazionale di cui all'articolo precedente; esso delibera a maggioranza, con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti.

Art. 30

COMITATO NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO -
Il Comitato nazionale per il Mezzogiorno propone gli indirizzi generali per l'attività della Confederazione e per il coordinamento dei suoi settori di attività, relativamente ai problemi che riguardano direttamente o indirettamente lo sviluppo del Mezzogiorno.

Il Comitato nazionale è composto del Consigliere incaricato dei problemi del Mezzogiorno, nominato secondo l'art. 20, lettera *d*), e di cinquanta membri, di cui:

- venticinque nominati dalle Associazioni territoriali dell'ambito di attività della Cassa per il Mezzogiorno, nei modi stabiliti dal regolamento;
- venti dalle quattro Commissioni consultive di settore di cui all'art. 25, in ragione di cinque per ogni Commissione;
- cinque dal Comitato scientifico del Centro studi di cui all'art. 26.

Il Comitato nazionale è presieduto dal Consigliere incaricato dei problemi del Mezzogiorno, che è di diritto membro del Consiglio direttivo della Confederazione secondo l'art. 21 del presente statuto.

Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, e in via straordinaria ogni qual volta il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Esso resta in carica due anni. Il suo funzionamento e la sua attività sono ulteriormente disciplinati dal regolamento.

Art. 31

COMMISSIONE CENTRALE PER IL MEZZOGIORNO - L'elaborazione delle direttive formulate dal Comitato nazionale e le iniziative opportune per la promozione ed il coordinamento di cui all'art. 30, I comma, spettano alla Commissione centrale per il Mezzogiorno.

Essa è composta dal Consigliere incaricato dei problemi del Mezzogiorno, che la presiede, e da altri sei membri, nominati dal Consiglio direttivo della Confederazione su proposta del Consigliere incaricato dei problemi del Mezzogiorno. Almeno tre di questi membri debbono essere scelti in seno al Comitato nazionale.

La Commissione centrale per il Mezzogiorno scade con la scadenza del Comitato di cui all'articolo precedente; si riunisce ordinariamente una volta al mese, e in via straordinaria per iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Essa delibera a maggioranza, con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti.

Alle sedute del Comitato nazionale e della Commissione centrale possono assistere eventuali esperti, invitati dal Presidente.

Art. 32

COMITATO CENTRALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI DELL'INDUSTRIA - Nell'ambito della Confederazione è costituito, e trae origine dallo statuto approvato dalla

Giunta il 12 dicembre 1967, il Comitato centrale dei giovani imprenditori dell'industria.

La composizione ed il funzionamento di tale Comitato sono disciplinati da apposito regolamento, deliberato dal Comitato medesimo, ispirato alle direttive di cui all'art. 4, III comma, e soggetto all'approvazione della Giunta.

Il Comitato:

a) coordina le attività dei Gruppi territoriali dei giovani imprenditori dell'industria;

b) esamina, anche istituendo commissioni di studio, i problemi specificamente interessanti i giovani imprenditori dell'industria, per il migliore inserimento di questi nelle attività industriali ed economiche del Paese; sottopone agli organi della Confederazione, attraverso la Presidenza, proposte a tale scopo; mantiene contatti con similari organismi sia nazionali sia stranieri, ed in genere con le organizzazioni giovanili suscettibili di concorrere nella sua attività;

c) nomina i quattro membri della Giunta di cui all'art. 16, lettera e).

Il Presidente del Comitato è Vice Presidente di diritto della Confederazione, e membro del Consiglio direttivo e della Giunta secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 33

PROBIVIRI - L'Assemblea nomina sei Probiviri, i quali durano in carica due anni.

Sono deferite ai Probiviri le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto.

La decadenza dalle cariche confederali può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni o alle nomine, dai Probiviri per gravi mo-

tivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. I Probiviri si pronunciano in argomento allorchè ne siano investiti dalla Giunta o dal Consiglio direttivo, di iniziativa di questi ultimi o su richiesta di una Associazione aderente.

Le pronunzie dei Probiviri sono inappellabili.

Per ogni questione ad essi deferita, i Probiviri nominano nel proprio seno un collegio di tre membri, cui spetta di trattare e definire il caso, anche stabilendo la procedura relativa.

Art. 34

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - L'Assemblea nomina un Collegio di cinque Revisori dei conti effettivi, nonchè due supplenti, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili, e designa il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Confederazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

I Revisori dei conti effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e della Giunta.

I Revisori dei conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Art. 35

AFFARI AMMINISTRATIVI - Agli affari amministrativi della Confederazione è preposto un Consigliere incaricato, nominato dalla Giunta su proposta del Presidente.

Egli sovrintende, di concerto col Presidente, alla

gestione finanziaria dell'amministrazione confederale, e prepara il bilancio preventivo, quello consuntivo nonchè le inerenti relazioni ai fini di cui all'art. 22, lettera f) e all'art. 39.

Art. 36

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE - La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica confederale.

Due o più delle cariche di Vice Presidente della Confederazione, di Consigliere incaricato degli affari amministrativi, del Centro studi e dei problemi del Mezzogiorno non possono mai essere cumulate nella stessa persona.

Le cariche confederali di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere incaricato sono incompatibili con quelle di Presidente di Associazione territoriale o di Federazione regionale, nonchè con quelle di Presidente di Associazione o di Raggruppamento di categoria.

TITOLO IV.

DEL FONDO COMUNE, DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO

Art. 37

FONDO COMUNE - Il fondo comune della Confederazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'art. 7;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confederazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Col fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Confederazione ed a tutte le occorrenze dell'attività confederale.

Art. 38

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO - La Giunta stabilisce le direttive per le spese, per gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

Art. 39

BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO - Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, i quali sono sottoposti alla approvazione dell'Assemblea, insieme alle relazioni della Giunta e del Collegio dei Revisori dei conti.

La Giunta deve presentare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo al Collegio dei Revisori un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

Il conto consuntivo e le inerenti relazioni devono restare depositati in copia presso la Confederazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché le Associazioni aderenti possano ivi prenderne visione.

**DELLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
E DELLO SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE**

Art. 40

MODIFICAZIONI STATUTARIE - Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle associate.

In casi particolari, la Giunta può sottoporre alle associate, mediante referendum tra le stesse, da effettuare nelle forme stabilite dal regolamento, le modificazioni dello statuto, da approvare sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.

Alle Associazioni che in sede di Assemblea o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso da notificare per lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 41

SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE - Lo scioglimento della Confederazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutte le associate.

Con la maggioranza di cui all'art. 40, l'Assemblea nomina un collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresí la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

I

La disposizione di cui all'art. 4, III comma, si applica immediatamente alle nuove adesioni.

Le Associazioni già aderenti alla data di approvazione del presente statuto hanno termine sino al 31 dicembre 1971 per l'adeguamento dei loro statuti alle direttive del suddetto comma.

II

Ove un'Associazione già aderente non adegui il proprio statuto entro il termine di cui alla disposizione precedente, sino all'avvenuto adeguamento:

a) resterà sospeso il diritto dell'Associazione stessa a nominare i propri delegati per la partecipazione all'Assemblea;

b) resterà sospeso il diritto dell'Associazione ad effettuare le designazioni di cui all'art. 16, o a partecipare alle stesse;

c) non potranno partecipare all'Assemblea, quali delegati, né potranno rivestire cariche o far parte di organi o collegi previsti dal presente statuto, persone che facciano parte degli organi direttivi delle Associazioni stesse.

L'accertamento dell'inadempienza spetta al Consiglio direttivo, e le conseguenze di cui sopra si verificano dal momento della notificazione della decisione di esse.

Trascorsi due mesi da tale notificazione senza che l'Associazione abbia provveduto, questa può essere esclusa con deliberazione della Giunta, contro la quale è dato, nei trenta giorni, ricorso ai Probiviri. Il ricorso ha effetto sospensivo.

III

La Confederazione promuove la creazione di Federazioni regionali tra Associazioni territoriali e di Raggruppamenti fra Associazioni di categoria affini.

La Giunta fissa il termine entro il quale tali Federazioni e Raggruppamenti dovranno essere costituiti.

I relativi statuti, da approvarsi dalla Giunta, si ispireranno alle direttive di cui all'art. 4, e riprodurranno, in sede regionale, la struttura di cui agli articoli 23, 24 e 25.

Nel periodo di avviamento, i compiti degli organismi di cui sopra saranno essenzialmente elettivi, ai fini dell'art. 16 e dell'art. 25; successivamente essi saranno anche operativi. Nello svolgimento di questi ultimi, quando si tratti di materia di specifico interesse di singole categorie, le Federazioni regionali dovranno tenersi in stretto collegamento con i Raggruppamenti di categoria, con le Associazioni nazionali e con le formazioni locali delle categorie medesime, secondo la natura dei problemi.

IV

Sino all'avvenuta costituzione delle Federazioni regionali e dei Raggruppamenti di cui alla disposizione precedente:

a) le nomine in seno alla Giunta, di cui all'art. 16, II comma, lettera a), sono fatte dalla riunione dei Presidenti delle Associazioni territoriali della regione, costituiti in Comitato regionale di coordinamento;

b) le nomine in seno alla Giunta, di cui all'art. 16, II comma, lettera b), sono fatte dalla riunione dei Presidenti delle Associazioni di categoria comprese in ciascuno dei Raggruppamenti stabiliti dal regolamento, secondo il mede-

simo art. 16, II comma, lettera b), costituiti in Comitato intersettoriale di coordinamento;

c) le riunioni di cui alle precedenti lettere a) e b) nominano i Commissari di cui all'art. 25, II comma, designando persone competenti nelle varie materie.

Sino a quando sarà diversamente deliberato dalla Giunta, la stessa persona può cumulare le funzioni di delegato in due Commissioni consultive.

V

Per effetto dell'approvazione del presente statuto, la Giunta riceve mandato dall'Assemblea di promuovere, nei limiti di cui all'art. 4, l'attuazione del doppio inquadramento delle imprese industriali nelle Associazioni territoriali e in quelle di categoria.

Ai fini di tale risultato, la Giunta potrà avvalersi, nell'ambito delle deliberazioni che saranno adottate dall'Assemblea secondo il medesimo art. 4, delle facoltà di cui al penultimo comma di tale disposizione; potrà, sempre in tale ambito e senz'uopo di modificazione dello statuto, disporre l'applicazione (in tutto o in parte) della disposizione transitoria II alle Associazioni che non impongano o che non facciano osservare il doppio inquadramento; ed altresì stabilire, con norme generali, incapacità elettorali attive e/o passive a carico degli esponenti di imprese che non siano doppiamente inquadrate.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi saranno presi gradualmente e con ogni adattamento suggerito dalla complessità del problema e dall'esigenza di avviarlo a soluzione tenendo conto delle situazioni particolari.

Per lo studio dei problemi inerenti al doppio inquadra-

mento, l'Assemblea che approva il presente statuto nomina una Commissione di studio, composta da nove a quattordici membri.

VI

La Giunta in carica al momento dell'approvazione del presente statuto resta in carica finchè la Giunta stessa sia ricostituita secondo l'art. 16.

Le designazioni ed elezioni allo scopo necessarie devono avvenire entro il 15 luglio 1970.

La Giunta prorogata scade comunque il 31 luglio 1970.

La Giunta così ricostituita resta in carica fino all'Assemblea ordinaria dell'anno 1973.

Il Comitato nazionale e la Commissione centrale per la piccola industria in carica al momento dell'adozione del presente statuto saranno sostituiti entro il 15 luglio 1970 dal Comitato nazionale e dal Consiglio centrale nominati secondo il presente statuto. Sino a tale data continuano il Comitato nazionale e la Commissione centrale attualmente in carica.

Il Comitato centrale dei giovani dell'industria assume la denominazione di cui all'art. 32 e resta in carica sino alla naturale scadenza.

VII

In sede di prima applicazione del presente statuto:

a) l'Assemblea che approva lo statuto può deliberare regolamenti secondo l'art. 20, lettera i), ferma la successiva competenza della Giunta secondo tale disposizione;

b) il Presidente della Confederazione è eletto dalla stessa Assemblea, indipendentemente dal I e II comma dell'art. 23;

c) i quattro Vice Presidenti di cui all'art. 24, II comma, e i Consiglieri incaricati degli affari amministrativi, del Centro studi e dei problemi del Mezzogiorno sono nominati dal Presidente della Confederazione, con ratifica da parte della stessa Assemblea;

d) il Direttore generale è nominato dal Presidente della Confederazione, con ratifica da parte della stessa Assemblea.

VIII

Sino a due mesi dopo la ricostituzione della Giunta secondo la disposizione VI, il Consiglio direttivo è composto come segue:

- dal Presidente della Confederazione;
- dal Presidente della Commissione centrale per la piccola industria e da quello del Comitato centrale dei giovani imprenditori dell'industria in carica all'atto dell'approvazione del presente statuto, ovvero da chi nel frattempo li sostituisse nella rispettiva carica;
- dai quattro Vice Presidenti di cui all'art. 24, II comma, e dai Consiglieri incaricati degli affari amministrativi, del Centro studi e dei problemi del Mezzogiorno;
- dall'ex Presidente della Confederazione che per ultimo ha rivestito la carica.

Successivamente, il Consiglio direttivo viene integrato coi membri elettivi di cui all'art. 21.

Nel frattempo, il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei presenti, con l'intervento di almeno sette dei suoi componenti.

Ai fini delle disposizioni del presente statuto che stabiliscono la non rieleggibilità in determinate cariche o funzioni non si tiene conto delle cariche o funzioni rivestite prima dell'entrata in vigore dello statuto stesso.

La disposizione di cui all'art. 36, ultimo comma, non ha effetto per le cariche di Presidente di Associazione territoriale o di Federazione regionale, nonchè di Presidente di Associazione o di Raggruppamento di categoria, sino alla prima scadenza delle cariche stesse successiva all'approvazione del presente statuto.